

DECRETO 10 giugno 2004

Modifica al decreto 6 giugno 2000, recante «Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile». (G.U. n. 148 del 26.06.2004)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, recante «Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile»;

Considerata l'esigenza di adeguare i criteri di svolgimento degli esami finalizzati al rilascio del certificato di formazione professionale per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose a standard armonizzati comunitari, al fine di perseguire il miglioramento della sicurezza dei trasporti, e di rimodulare il criterio di valutazione dei candidati che intendano conseguire il predetto certificato;

Ritenuta pertanto la necessita' di definire le procedure e le modalita' per lo svolgimento degli esami per il rinnovo del certificato di formazione professionale, modificando conseguentemente il citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000 in materia di svolgimento dell'esame

1. Al sesto periodo del punto 2, «Svolgimento dell'esame», dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, le parole «a propria scelta» sono sostituite dalle parole «a scelta della commissione esaminatrice».

2. Al secondo periodo del punto 4, «Esame di candidati gia' titolari di un certificato di formazione in corso di validita'», dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000:

a) la parola «soltanto» e' soppressa;

b) sono aggiunte le seguenti parole: «Il candidato deve inoltre svolgere lo "studio del caso" nell'adattamento alla specializzazione di cui chiede l'integrazione. Il candidato che sostiene l'esame per l'integrazione di piu' specializzazioni, svolge lo "studio del caso" nell'adattamento relativo ad una di tali specializzazioni, a scelta della commissione esaminatrice.».

3. Al terzo periodo del punto 4, «Esame di candidati gia' titolari di un certificato di formazione in corso di validita'», dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, dopo le parole «deve effettuare» sono inserite le parole «, a scelta della commissione esaminatrice,».

4. Al quarto periodo del punto 4, «Esame di candidati gia' titolari di un certificato di formazione in corso di validita'», dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000:

- a) le parole «nelle seguenti tabelle» sono sostituite dalle parole «nella seguente tabella»;
- b) le tabelle «Senza lo "studio del caso"» e «Con lo "studio del caso"» sono sostituite dalla seguente:

Prove da effettuare	Tempi parziali	Tempi cumulativi
1 ^a scheda aggiunta	30'	
'studio del caso'	150' = 2 h 30'	
+2 ^a scheda aggiunta	+30'	3 h 30'
+3 ^a scheda aggiunta	+30'	4 h
+4 ^a scheda aggiunta	+30'	4 h + 30'
+5 ^a scheda aggiunta	+30'	5 h

Art. 2.

Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000 in materia di valutazione degli elaborati

Al punto 3.3, «Valutazione dello "studio del caso"», dell'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, la tabella, posta nel secondo periodo, e' sostituita dalla seguente:

Tipo di elaborato	Votazione piena	Votazione minima
Scheda di domande base (10 domande r.l./20 domande s.m.)	30	24 (ventiquattro)
Schede modalita' o specializzazione (5 domande r.l./10 domande s.m.)	15	12 (dodici)
Studio del caso	10	6 (sei)

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000 in materia di rinnovo del certificato di formazione

1. Il comma 7 dell'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000 e' sostituito dal seguente:
 «7. Il rinnovo del certificato di formazione professionale verte sul superamento di un esame limitato al solo questionario con le stesse procedure previste per il primo rilascio».

Roma, 10 giugno 2004
 Il Ministro: Lunardi